

<b>Art. 60, comma 7, DPR 633/72</b>	La rivalsa che consente al cedente/prestatore di richiedere l'imposta al cliente e che consente a quest'ultimo di detrarla, è possibile solo <u>in presenza di avvisi di accertamento o di rettifica</u> , a condizione che il contribuente accertato paghi l'imposta, le sanzioni e gli interessi
<b>Circolare 35/E/2013</b>	La rivalsa da accertamento può essere esercitata anche quando il pagamento dell'IVA/maggiore IVA avviene ricorrendo ai <u>diversi istituti deflattivi</u> che l'ordinamento fiscale gli mette a disposizione quali l'adesione o la conciliazione giudiziale
<b>Circolare 23/E/2017</b>	Il contribuente, che ha aderito alla <u>definizione agevolata delle controversie tributarie ex 11 DL 50/2017</u> , può avvalersi della facoltà di rivalsa dell'IVA versata
<b>Risposta ad interpello nn. 128 e 129 del 2019</b>	Il contribuente, che ha aderito alla <u>definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 DL 119/18</u> , ha diritto di rivalersi nei confronti del cessionario/committente in merito all'imposta versata
<b>Risposta ad interpello n. 349 del 2019</b>	Il contribuente che ha <u>definito in via agevolata il PVC ex art. 1 DL 129/2018</u> ha diritto di esercitare la rivalsa dell'imposta nei riguardi del cliente, il quale a sua volta potrà avvalersi del diritto della detrazione dell'imposta